

## STATUTO

### 1. – Costituzione/Denominazione/Sede

1.1. È costituita una Fondazione denominata “Fondazione AVSI – ETS” ovvero, in breve, “AVSI – ETS”.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa vigente ed applicabile.

1.3. La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Cesena.

1.4. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale secondo le norme vigenti.

### 2. – Scopi

2.1. La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa, nel solco della presenza dei cattolici nella società e alla luce dell'insegnamento della Chiesa e in particolare della dottrina sociale, ha come fine istituzionale la promozione della dignità della persona attraverso iniziative di cooperazione allo sviluppo sostenibile, a favore delle popolazioni di tutti i Paesi, compresa l'Italia, con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo (complessivamente definiti i **Paesi**) ove si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto anche umanitario; ciò anche mediante la promozione, il sostegno e il rafforzamento delle associazioni e delle organizzazioni della società civile, secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

A tale scopo la Fondazione svolge in via principale l'attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 (articolo 5, comma 1, lettera n) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – in seguito “**Decreto 117**”).

La Fondazione, inoltre, promuove l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati mediante programmi formativi, attività dirette a fornire assistenza, nonché

attraverso contatti con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale (articolo 5, comma 1, lettera x) del Decreto 117).

A tale scopo la Fondazione può svolgere le seguenti ulteriori attività (elencate in via esemplificativa e non esaustiva):

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare il mondo studentesco, universitario e del lavoro, sui problemi relativi ai Paesi ed alle zone di intervento;
- b) provvedere alla adeguata formazione professionale ed umana del personale impiegato, dei volontari e dei volontari in servizio civile (articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto 117);
- c) promuovere e realizzare programmi di sviluppo tesi a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, in collaborazione con le comunità locali, le organizzazioni della società civile anche profit ed in armonia con i piani di sviluppo delle istituzioni locali;
- d) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali e più in generale organizzare, promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività culturale utile al perseguimento dei medesimi scopi sociali, con particolare attenzione alle attività volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo; organizzare a tale scopo eventi a livello nazionale, regionale o internazionale (articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto 117);
- e) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni anche private, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi;
- f) collaborare con movimenti, gruppi o comunità che, condividendo i medesimi scopi della Fondazione, promuovano la conoscenza, la cultura e il lavoro tra popoli diversi;
- g) aderire ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;
- h) svolgere attività di beneficenza dirette o indirette a sostegno di persone nel bisogno, ovvero di attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Decreto 117);
- i) svolgere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5, comma 1, lettera r) del Decreto 117);
- l) svolgere attività di tutela dei diritti civili (articolo 5, comma 1, lettera w) del Decreto 117);

m) svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 5, comma 1, lettera h) d.lgs. n. 117/2017);

n) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio (articolo 5, comma 1, lettera e) del Decreto 117);

La Fondazione realizzerà altresì attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Decreto 117.

La Fondazione, come soggetto attivo della società civile, si impegna a sostenere l'attività delle Nazioni Unite diffondendone principi e attività.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse a carattere secondario e strumentale solo ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Decreto 117; del carattere secondario e strumentale delle attività diverse è fatta menzione nei documenti di bilancio.

La Fondazione, potrà svolgere nei vari Paesi qualsivoglia attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili. Al fine del raggiungimento del proprio scopo sociale la Fondazione potrà altresì partecipare a enti e più in generale a soggetti giuridici, nel rispetto delle normative in vigore relative alle Fondazioni e alle ONLUS.

### **3. – Patrimonio**

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto di trasformazione. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Partecipanti, da eredità, legati e donazioni aventi tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.2. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi inclusi i contributi pubblici o privati, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai suoi membri, siano essi Fondatori o Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

#### **4. – Membri**

4.1. I Membri della Fondazione sono:

- a) I Fondatori;
- b) I Partecipanti.

#### **5. – Fondatori**

5.1. Sono Fondatori gli enti e le persone fisiche che così sono state qualificate, all'atto di trasformazione dell'Associazione AVSI in Fondazione AVSI, dall'Assemblea dei Soci mediante delibera democraticamente adottata all'unanimità dei presenti. I Fondatori sono elencati in apposito libro conservato presso la sede sociale ed aggiornato a cura del Segretario Generale.

5.2. Può acquisire la qualità di Fondatore ogni ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato, avendone fatto richiesta scritta, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Fondatori, alle condizioni che seguono:

- a) venga presentato da un Fondatore;
- b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio della Fondazione risultante dall'ultimo bilancio e comunque non inferiore a € 150.000,00= (centocinquantamila/00).

L'Assemblea dei Fondatori può, inoltre, con delibera adottata da una maggioranza almeno pari ai 2/3 degli iscritti nel libro dei Fondatori, conferire su richiesta la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, svolta nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

5.3. I Fondatori sono tenuti a partecipare all'Assemblea ogni qual volta essa venga convocata.

5.4. I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto 117, nelle forme previste con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **6. – Partecipanti**

6.1. Sono Partecipanti, siano essi enti o persone fisiche, coloro che così sono stati qualificati dall'Assemblea di AVSI all'atto di trasformazione dell'Associazione in Fondazione, mediante delibera democraticamente adottata all'unanimità dei presenti. I Partecipanti sono elencati in apposito libro conservato presso la sede sociale ed aggiornato a cura del Segretario Generale.

6.2. Possono chiedere di diventare Partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscono significativamente e con continuità alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi al di fuori di rapporti di lavoro o di collaborazione stabile. La qualità di Partecipante è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.

6.3. Ai Partecipanti riuniti in Collegio spettano i poteri di cui al successivo articolo 11, oltre a ogni altro potere indicato nel presente Statuto.

6.4. I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto 117, nelle forme previste con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **7. – Esclusione e recesso dei Fondatori e Partecipanti**

7.1. L'Assemblea dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei 3/4 dei presenti, l'esclusione dei Fondatori e Partecipanti per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- mancata partecipazione, senza giustificazione, all'Assemblea o al Collegio per tre volte consecutive;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- assunzione di incarichi in enti con comportamento giudicato incompatibile e/o contrastante, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione;
- violazione del codice etico.

7.2. Nel caso di enti, anche privi di personalità giuridica, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Assemblea dei Fondatori.

7.3. I Fondatori e i Partecipanti possono, con almeno 6 (sei) mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino alla data di comunicazione del recesso.

7.4. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

## **8. – Organi**

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Collegio dei Partecipanti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori.

## **9. – Assemblea dei Fondatori**

9.1. I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori, presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida dell'attività della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e valuta i risultati raggiunti dalla Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori ha inoltre i seguenti compiti:

- a) delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- b) attribuisce a terzi la qualità di Fondatore e di Partecipante;
- c) approva e modifica il codice etico della Fondazione;

d) delibera l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, ai sensi del successivo articolo 21.

9.2. All'interno dell'Assemblea dei Fondatori, i soli Fondatori Enti provvedono a:

a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei Fondatori;

b) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori;

c) determinare la misura complessiva degli eventuali emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione, da suddividersi da parte del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri anche investiti di particolari cariche;

d) determinare la misura degli emolumenti spettanti ai membri del Collegio dei Revisori;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, in coerenza con quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;

f) approvare il bilancio sociale, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 14 del Decreto 117.

## **10. – Convocazione e quorum dell'Assemblea dei Fondatori**

10.1. L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, e comunque almeno due volte all'anno, con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea dei Fondatori viene altresì convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Fondatori.

10.2. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, e recapitata a ciascun membro almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e il relativo ordine del giorno.

10.3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante avviso recapitato, con le modalità previste al precedente comma, a ciascun membro almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza.

10.4. Ciascun membro ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di tre deleghe.

10.5. L'Assemblea dei Fondatori, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.6. L'Assemblea dei Fondatori può svolgersi anche con i Fondatori dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di ricevere o scambiare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità audio/video di collegamento.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario della riunione.

10.7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

10.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Fondatori iscritti ad apposito libro.

10.9. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

10.10. Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.



## **11. – Collegio dei Partecipanti**

11.1. Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente, che provvede altresì alla sua convocazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione. L'avviso di convocazione viene recapitato a ciascun Partecipante almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e il relativo ordine del giorno.

11.2. Ciascun membro del Collegio dei Partecipanti può rappresentare per delega fino a cinque altri membri.

11.3. Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

11.4. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

11.5. Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito e delibera a maggioranza dei presenti, anche con i Partecipanti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, con applicazione delle medesime norme previste per l'Assemblea dei Fondatori all'articolo 10.6 del presente Statuto.

## **12. – Consiglio di Amministrazione**

12.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. Gli amministratori restano in carica quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni. Essi sono rieleggibili.

12.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori con voto dei soli Fondatori Enti, con delibera assunta ai sensi del precedente articolo 9.2.

12.3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.4. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei Fondatori e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.

### **13. – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

13.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

13.2. In particolare provvede a:

- a) sottoporre all'Assemblea dei Fondatori una relazione annuale contenente proposte in ordine agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché il bilancio sociale ove necessario;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- d) proporre all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- e) nominare tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- f) nominare il Segretario Generale;
- g) determinare la retribuzione spettante al Segretario Generale;
- h) determinare la misura degli eventuali emolumenti di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, o altri Consiglieri con deleghe specifiche, nei limiti dell'eventuale ammontare massimo stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9.2 lettera c;
- i) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Fondatori;

j) ove ritenuto opportuno, nominare un *advisory board*, composto da figure esterne alla Fondazione, autorevoli e qualificate, che possa fornire un supporto consulenziale nell'indirizzo delle attività, in particolare nella definizione degli indirizzi strategici anche in considerazione della complessità e mutevolezza del contesto in cui la Fondazione opera, ovvero su specifiche tematiche che il Consiglio deliberi di sottoporgli.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario Generale e a singoli Consiglieri; per quanto riguarda il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale, i poteri eventualmente così loro delegati dal Consiglio di Amministrazione non si sovrappongono e si aggiungono a quelli ai medesimi già attribuiti ai sensi dello Statuto.

#### **14. – Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione**

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno due dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, con almeno 7 giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 48 ore di preavviso.

14.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

14.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario della riunione.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

14.6. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, viene approvato nella seduta successiva del Consiglio di Amministrazione. In caso di delibere urgenti l'approvazione può avvenire attraverso lo strumento della posta elettronica, sempre a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

## **15. – Presidente**

15.1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori e determinare le relative attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

15.2. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

## **16. – Vice Presidente**

16.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

16.2. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

## **17. – Segretario Generale**

17.1. Il Segretario Generale esercita la direzione operativa della Fondazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione appositamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il potere di

rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, egli:

- a) cura la promozione ed il coordinamento delle attività della Fondazione;
- b) cura la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della Fondazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita, nell'ambito dei programmi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione;
- e) predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale ove necessario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) provvede all'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione e all'acquisto di materiali di consumo;
- g) provvede al conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) è preposto agli uffici della Fondazione, sceglie le persone che dovranno prestare la propria opera in favore della stessa, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, determina le condizioni normative ed economiche dei relativi rapporti e risolve i rapporti di lavoro, garantisce e coordina il funzionamento degli uffici e ne dirige il personale;
- i) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, qualora non fosse stato scelto tra i Consiglieri.

## **18. – Collegio dei Revisori**

18.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

18.2. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali istituito presso il competente Ministero.

18.3. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha

il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 117.

18.4. Il Collegio resta in carica quattro esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato e può essere riconfermato. Il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori è commisurato alle vigenti tariffe professionali e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del Decreto 117.

18.5. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

18.6 Il Collegio dei Revisori può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 2 del Decreto 117, la revisione legale dei conti.

## **19. – Esercizio finanziario**

19.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

19.2. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto 117, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Qualora non sia adottato il bilancio sociale, il bilancio è corredato da una relazione sociale o di missione nella quale sono analiticamente illustrati in termini qualitativi e quantitativi i risultati dell'attività sociale e descritti i progetti finanziati da campagne di raccolta fondi.

19.3. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, il bilancio consuntivo di quello decorso ed il bilancio sociale entro una data che consenta il deposito presso il registro unico del terzo settore entro il 30

giugno, tutti predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Fondatori che deve discuterli. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

19.4. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

## **20. – Estinzione**

20.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Essa si estingue con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei Fondatori iscritti ad apposito libro.

20.2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore indicati dall'Assemblea dei Fondatori; si applica l'articolo 9 del Decreto 117.

## **21. – Norma finale**

21.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica il Codice del Terzo settore e, per quanto non previsto e nei limiti della compatibilità, le norme civili italiane vigenti in materia di fondazioni.

21.2. La lingua ufficiale di ogni documento della Fondazione è l'italiano.

## **22. – Norma transitoria**

22.1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, scadrà il giorno dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

22.2. Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Decreto 117 e fino al termine di cui all'articolo 104 del Decreto 117 stesso, la Fondazione è soggetta a quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, essendo iscritta all'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro tenuto dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dalla predetta normativa sono inefficaci fino al termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Decreto 117.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, in particolare, la Fondazione:

- a) svolge attività in via principale di cooperazione e sviluppo quale ente iscritta all'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro tenuto dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ed in quanto tale iscritta all'anagrafe onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
- b) continua ad utilizzare la denominazione “Fondazione AVSI” o “AVSI”, anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico; a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Decreto 117, la Fondazione assume denominazione di cui all'articolo 1 dello Statuto;
- c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Decreto 117, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.